

CAPITOLO I.

PREMESSA

Funzione e caratteristica di questa parte della relazione è di completare il referto al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato con riferimenti, dati e osservazioni globali riflettenti l'intero arco della finanza pubblica.

Le linee di tale criterio, già da anni seguito dalla Corte muovono dalla considerazione degli stretti legami che intercorrono tra la gestione del bilancio dello Stato e i settori nei quali si manifesta il fenomeno gestorio pubblico. Si consideri a questo riguardo che i passaggi di fondi, a vario titolo, dal bilancio dello Stato al restante settore pubblico superano sensibilmente un terzo della spesa di bilancio. Senza poi dire del formarsi, per effetto dell'andamento delle varie gestioni, di oneri latenti per il bilancio dello Stato, come più volte rilevato dalla Corte. La vicenda dell'intervento a ripiano dei debiti degli enti mutualistici offre di ciò recente e significativa conferma.

Ne segue la essenzialità del referto della Corte anche per i settori dell'area pubblica

diversi dallo Stato nella prospettiva, soprattutto, degli interventi che sono propri del Parlamento nel quadro del coordinamento postulato dalla Costituzione.

Nel richiamare quanto già detto in passato, può qui solo ripetersi che la completezza dell'informativa varia secondo i moduli con i quali l'ordinamento vigente prevede l'intervento della Magistratura di controllo nei vari settori della finanza pubblica. Anche in tale prospettiva, e a tacere di altre motivazioni di cui si parla nel successivo capitolo III, merita quindi di essere valutata l'adeguatezza del sistema di controllo in atto previsto per le Regioni a statuto ordinario.

I capitoli, nei quali si articola questa parte della relazione, riguardano — come già negli anni scorsi — le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario, gli enti pubblici istituzionali, la finanza locale territoriale. Apposita trattazione è stata dedicata, anche quest'anno, alle attività delle comunità europee, per i suoi riflessi sulla gestione dello Stato.

CAPITOLO II.

LE REGIONI E LE PROVINCE A STATUTO SPECIALE

1. — *Premessa.*

I rendiconti generali delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige dello esercizio 1974 sono stati presentati per il giudizio della Corte rispettivamente in data 22 aprile 1975 e 20 giugno 1975, e quindi anche quest'anno nei termini stabiliti. La Corte ne ha dichiarato la regolarità con decisioni pronunciate nelle udienze del 15 maggio 1975 (per il Friuli-Venezia Giulia) e 25 luglio 1975 (per il Trentino-Alto Adige) e riportate in allegato alla presente, unitamente alle relazioni rese ai rispettivi consigli regionali.

È stato presentato anche il rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 1974, dichiarato regolare dalla Corte, a sezioni regionali riunite, nella udienza del 10 luglio 1975 con decisione che è allegata alla presente con la relazione resa all'Assemblea regionale siciliana.

Come negli scorsi esercizi le province a statuto speciale di Trento e di Bolzano hanno presentato i rendiconti generali dell'esercizio 1974 in tempo utile a consentirne il giudizio nello stesso termine previsto per lo Stato e per le Regioni a speciale ordinamento. Anche di questi rendiconti la Corte ha dichiarato la regolarità con decisioni pronunciate nell'udienza del 25 luglio 1975 e

riportate in allegato unitamente alle relazioni rese ai rispettivi Consigli provinciali.

La Sardegna continua invece a trascurare il rispetto dei termini stabiliti per la presentazione del rendiconto generale ai fini del giudizio della Corte e della successiva approvazione da parte dell'organo legislativo regionale. Nel richiamare quanto più volte osservato in proposito dalla Corte, va posto in rilievo che debbono ancora essere presentati i rendiconti generali degli esercizi dal 1970 al 1974 (1).

Pur nella rilevata situazione di inadempimento la Corte, come già negli anni precedenti e ovviamente nei limiti che derivano dalla mancanza dei dati complessivi della gestione, ha riferito sulla attività della regione sarda nel 1974, attraverso elementi tratti dall'esercizio del controllo; la relazione resa al Consiglio regionale è riportata in allegato alla presente.

È appena il caso di aggiungere che la indisponibilità dei dati relativi alla Sardegna non consente, anche quest'anno, di offrire un quadro di insieme dell'andamento delle gestioni delle regioni e province a statuto speciale, come è, invece, precipua finalità di questa trattazione.

(1) L'inadempimento è stato accertato dalla Corte con decisioni 22 luglio 1971, 24 luglio 1972, 25 luglio 1973, 25 luglio 1974 e 25 luglio 1975.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. — Bilanci di previsione.

I bilanci preventivi delle Regioni Sicilia e Sardegna sono stati approvati, nel 1974, entro i termini stabiliti; in lieve ritardo quello del Friuli-Venezia Giulia (2).

Notevole, invece, anche nel 1974, il ritardo con cui, dopo la scadenza dell'esercizio provvisorio, sono stati approvati i bilanci preventivi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e di Bolzano (3). In ordine alle conseguenze di tale fenomeno, che ormai ha assunto carattere di ricorrenza, non possono che richiamarsi le osservazioni più volte formulate, non senza sottolineare l'esigenza che, una volta superate le difficoltà connesse alla fase di attuazione delle modifiche statutarie, vengano adottati rimedi idonei ad eliminare la rappresentata situazione di irregolarità.

Quanto alla struttura dei bilanci, nelle relazioni rese ai Consigli regionali e provinciali sono contenute varie osservazioni sotto il profilo, tra l'altro, dei criteri di classificazione della spesa.

3. — Analisi della gestione.

Nel 1974, come nei precedenti esercizi, si è registrato un ulteriore incremento nel volume complessivo della gestione di competenza delle regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e delle province di Trento e di Bolzano. Per il Trentino-Alto Adige si registra, invece, rispetto all'esercizio 1973, una leggera flessione, sia nell'entrata che nella spesa, sempre in dipendenza della nuova disciplina statutaria.

I prospetti che seguono riportano analiticamente l'andamento delle entrate e delle spese, nell'ultimo quinquennio, delle regio-

(2) Legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1.

(3) I bilanci della regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e di Bolzano sono stati approvati rispettivamente con legge regionale 17 luglio 1974, n. 4 (entrata in vigore il 2 agosto dello stesso anno) e con leggi provinciali 19 agosto 1974, n. 6 e 26 agosto 1974, n. 5.

ni e province a speciale ordinamento (ad eccezione della Sardegna), con distinta indicazione, quanto alle spese, di quelle correnti e di quelle in conto capitale.

L'andamento ascensionale della spesa corrente, che è proseguito anche nel 1974, ha registrato nelle province di Trento e di Bolzano, valori più accentuati rispetto al precedente esercizio. Notevole l'incremento della spesa in conto capitale specie nella provincia di Bolzano (+ 30,80 per cento).

Si sono chiuse nel 1974 in disavanzo le gestioni della Sicilia (24,1 miliardi), del Trentino-Alto Adige (64,7 milioni), nonché delle province di Trento (2,3 miliardi) e di Bolzano (590 milioni). In avanzo si è chiusa, invece, la gestione della Regione Friuli-Venezia Giulia (5,1 miliardi) che peraltro ha utilizzato parte delle disponibilità di precedenti esercizi.

In altro prospetto è indicata la consistenza dei residui passivi delle regioni e province qui considerate, che raggiunge al 31 dicembre 1974 i 1.419 miliardi, dei quali 969 miliardi riguardano soltanto la Sicilia. Da notare che l'accumulazione dei residui passivi, secondo la linea già emersa nei precedenti esercizi, supera di molto, nelle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province di Trento e Bolzano, il totale della spesa di competenza dell'ultimo esercizio e, per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, si avvicina al doppio di questa spesa.

Sempre notevole è l'entità delle giacenze di cassa, pari complessivamente a 677,1 miliardi (4) che raggiunge nel Friuli-Venezia

(4) Vengono di seguito indicate le giacenze di cassa delle Regioni e province a statuto speciale al 31 dicembre 1974 con — in parentesi — il dato relativo al precedente esercizio:

Sicilia	467 miliardi (510,3);
Trentino-Alto Adige	9,3 miliardi (11,1);
Friuli-Venezia Giulia	150 miliardi (154,4);
Trento	43,3 (17);
Bolzano	7,5 miliardi (6,3).

Quanto alla Sardegna la mancata presentazione del rendiconto generale non consente di conoscere l'esatta entità della giacenza di cassa, peraltro, rilevante, come è dato desumere dalla iscrizione in entrata per interessi attivi sul conto corrente di tesoreria e sui conti fruttiferi speciali (6 miliardi).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE DAL 1970 AL 1974
(in miliardi di lire)

ENTRATE	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Accensione di prestiti	Partite di giro	Totale
	Entrate tributarie	Entrate extra- tributarie	Alienazione e ammortamento beni patrimoniali ecc.			
<i>Regione Siciliana (a)</i>						
1970	195,2	125,0	14,3	50,2	53,6	438,4
1971	212,9	179,5	0,2	51,1	55,8	499,6
1972	253,4	69,4	0,2	30,0	68,6	421,7
1973	258,5	230,1	60,2	36,0	0,4	585,2
1974	329,2	238,2	105,2	72,-	0,3	744,9
<i>Regione Friuli - Venezia Giulia</i>						
1970	42,6	11,9	0,6	—	—	55,1
1971	50,8	13,0	0,6	—	—	64,4
1972	63,0	15,7	1,2	—	—	79,9
1973	69,9	12,9	1,0	—	—	83,8
1974	78,-	30,4	1,1	—	—	109,5
<i>Regione Trentino - Alto Adige</i>						
1970	21,4	9,5	0,6	1,0	—	32,5
1971	29,3	14,1	1,7	4,1	—	49,2
1972	37,6	11,1	0,7	0,8	—	50,2
1973	8,5	7,4	0,6	1,7	—	18,2
1974	9,2	7,7	0,3	—	—	17,2
<i>Regione Sarda (b)</i>						
	—	—	—	—	—	—

(a) Compresse le entrate del Fondo di solidarietà nazionale.

(b) Mancano dati.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE DAL 1970 AL 1974
(in miliardi di lire)

S P E S E	Titolo I	Titolo II	Rimborso di prestiti	Partite di giro	Totale
	Spese correnti	Spese in conto capitale			
<i>Regione Siciliana (a)</i>					
1970	99,6	223,0	0,9	53,3	376,8
1971	128,6	405,1	3,9	55,6	593,5
1972	149,7	232,0	7,1	68,1	457,0
1973	160,3	317,0	10,2	—	487,5
1974	186,3	569,4	12,0	—	767,7
<i>Regione Friuli - Venezia Giulia</i>					
1970	16,2	50,0	—	—	66,2
1971	21,0	53,0	—	—	74,0
1972	25,4	61,2	—	—	86,6
1973	30,1	61,7	—	—	91,0
1974	35,1	76,0	—	—	111,1
<i>Regione Trentino - Alto Adige</i>					
1970	13,9	18,4	0,9	—	33,2
1971	20,4	28,3	1,0	—	49,7
1972	35,6	12,9	1,1	—	49,6
1973	14,4	3,4	0,4	—	18,2
1974	15,9	1,6	0,4	—	17,9
<i>Regione Sarda (b)</i>					
	—	—	—	—	—

(a) Compresa le spese del Fondo di solidarietà nazionale.

(b) Mancano dati.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE DELLE PROVINCE A STATUTO SPECIALE DAL 1970 AL 1974
(in miliardi di lire)

ENTRATE	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Totale
	Entrate tributarie	Entrate per partecipazione a tributi erariali	Entrate extra-tributarie	Alienazione beni patrimoniali, ammortamento, ecc.	Accensione di prestiti	Contabilità speciali	
<i>Provincia di Trento</i>							
1970	0,7	11,4	4,7	1,9	0,2	0,3	19,3
1971	0,8	15,4	7,4	1,0	0,3	0,2	25,2
1972	0,9	24,1	9,4	6,0	3,1	0,8	44,3
1973	1,3	52,9	15,5	8,5	—	0,7	79,1
1974	1,1	67,4	14,5	9,7	—	0,5	93,2
<i>Provincia di Bolzano</i>							
1970	0,9	13,7	0,9	0,3	1,5	1,7	19,0
1971	0,9	18,2	1,0	1,4	2,0	1,8	25,4
1972	1,0	21,9	5,0	6,4	5,9	2,4	42,6
1973	1,1	52,5	16,2	3,2	1,5	2,8	77,2
1974	—	73,5	25,2	0,8	—	4,4	104,—

SPESE DELLE PROVINCE A STATUTO SPECIALE DAL 1970 AL 1974
(in miliardi di lire)

S P E S E	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Totale
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Rimborso di prestiti	Contabilità speciali	
<i>Provincia di Trento</i>					
1970	9,8	9,6	0,4	0,3	20,0
1971	12,4	12,2	0,3	0,2	25,1
1972	15,6	27,6	0,3	0,8	44,3
1973	25,9	49,8	0,6	0,7	77,1
1974	41,—	53,2	0,7	0,5	95,5
<i>Provincia di Bolzano</i>					
1970	9,4	8,1	0,4	1,7	19,6
1971	10,4	11,4	0,4	1,8	24,0
1972	15,2	26,9	0,4	2,4	44,9
1973	23,6	49,3	1,1	2,8	76,7
1974	34,4	64,5	1,2	4,4	104,6

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Giulia un livello di molto superiore alla spesa di competenza e, in Sicilia, si avvicina ai due terzi della spesa stessa.

4. — *Organizzazione dei servizi e personale.*

Rinviando per specifiche notazioni in ordine ai profili organizzativi alle relazioni rese ai Consigli regionali e provinciali, può su un piano generale ricordarsi come non abbiamo ancora trovato adeguata soluzione vari problemi che interessano la migliore

funzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa degli enti stessi. Così è a dire, tra l'altro, degli aspetti organizzativi connessi al più volte rilevato fenomeno del concorso di interventi statali e regionali in un medesimo settore, nonché della scarsa propensione delle regioni in genere ad inserire gli enti locali nel proprio normale ambito operativo con i criteri e attraverso gli strumenti fissati dalla Costituzione (articolo 118).

Sempre sotto il profilo organizzativo va poi rilevato che la Regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano

CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
A STATUTO SPECIALE DAL 1970 AL 1974 (a)

	1970	1971	1972	1973	1974
Friuli-Venezia Giulia	136,1	146,8	159,5	174,2	183,1
Sicilia (b)	787,2	858,4	839,4	847,9	968,9
Trentino-Alto Adige	42,6	47,2	56,2	37,9	26,7
Provincia di Trento	21,1	25,0	43,8	81,8	117,8
Provincia di Bolzano	17,0	20,8	41,5	85,1	122,7

(a) Mancano i dati della Sardegna.

(b) Compresi i residui del Fondo di solidarietà nazionale.

non hanno ancora provveduto all'adeguamento, e quindi alla ristrutturazione, dei propri apparati, conseguente alla nuova fisionomia assunta per effetto delle recenti innovazioni statutarie.

Per quanto riguarda il personale nel prospetto che segue sono indicate le consistenze organiche e la situazione effettiva al 31 dicembre 1974, distintamente per ciascuna regione e provincia a statuto speciale.

PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE A STATUTO SPECIALE

	DOTAZIONE ORGANICA		CONSISTENZA EFFETTIVA	
	Al 31 dicembre 1973	Al 31 dicembre 1974	Al 31 dicembre 1973	Al 31 dicembre 1974
Friuli-Venezia Giulia	1.750	1.760	1.497	1.579
Sardegna	1.858	1.920	1.512	2.071
Sicilia	6.305	4.810	6.656	6.362
Trentino-Alto Adige	1.453	1.563	1.159	979
Provincia di Trento	2.009	1.988	1.440	1.727
Provincia di Bolzano	1.311	1.307	1.220	1.222

5. — *Attività ed interventi finanziari.*

Il carattere non sempre omogeneo degli interventi delle Regioni e delle province a speciale ordinamento non consente una trattazione unitaria; quindi non può che farsi richiamo alle singole relazioni rese ai Consigli regionali e provinciali, dove i vari aspetti trovano analitica considerazione.

Sotto un profilo generale restano valide le osservazioni più volte formulate dalla Corte in ordine alla esigenza di una riconsiderazione della disciplina normativa di taluni settori di intervento, specie quando la stratificazione di norme nel tempo in uno stesso settore rende difficile il coordinamento delle varie disposizioni; come pure per quanto riguarda l'attività regolamentare, in molti casi carente o incompleta.

Un richiamo particolare deve essere, infine, fatto al rapporto tra interventi statali e regionali, cui si è in breve accennato nel paragrafo che precede per i riflessi organizzativi che esso comporta. Una riconsiderazione del problema — già dalla Corte posto in evidenza — sembra infatti quanto mai opportuna non soltanto nella prospettiva di un più razionale impiego delle risorse disponibili ma anche per l'esigenza di introdurre strumenti di coordinamento idonei ad evitare inconvenienti e manchevolezze che si

sono verificati e, in particolare, duplicazioni di interventi.

6. — *Enti pubblici regionali e partecipazioni.*

Già da anni, e in particolare nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1974, la Corte si è occupata degli enti pubblici creati dalle regioni a statuto speciale sottolineando — atteso anche il rilievo in termini finanziari del fenomeno — come l'adozione di moduli organizzativi differenziati per l'esercizio di funzioni amministrative regionali non esime l'Amministrazione regionale dal rispondere della gestione di queste somme sia verso la rappresentanza consigliare sia verso l'ordinamento generale che appunto stabilisce il controllo dello Stato sulla gestione regionale nel suo insieme.

Il rilievo del fenomeno, per l'entità sempre crescente delle quote annualmente prelevate a questo titolo dai bilanci regionali, induce a ribadire le considerazioni anzidette ed a sottolineare che per il concreto esercizio del controllo, in attesa di pur auspicabili norme statali intese a dettare una disciplina uniforme e a puntualizzarne gli aspetti procedurali, soccorrono i generali principi del vigente ordinamento i quali già consentono l'adeguamento del controllo, quanto alle modalità, ai diversi regimi amministrativi e contabili.

CAPITOLO III.

LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

1. — *Considerazioni generali.*

Fatto saliente, a chiusura della prima legislatura regionale, è la presentazione al Parlamento del disegno di legge di iniziativa governativa riguardante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni.

Senza che occorra soffermarsi sui criteri informativi, e quindi sulle scelte, di questo disegno di legge — di cui peraltro cenni son fatti nella parte prima della presente relazione soprattutto per i riflessi che vengono a determinarsi sulla problematica del bilancio dello Stato e per talune soluzioni accolte in conformità ai voti più volte formulati dalla Corte — basterà qui dire che in ordine ad esso la Corte ha espresso il proprio parere sollecitando le soluzioni normative sul caso (5).

È peraltro da auspicare che la proposta normativa venga sollecitamente a tradursi in legge dello Stato per dotare le regioni degli opportuni riferimenti per il concreto esercizio della propria potestà legislativa sulla materia e, nello stesso tempo, per colmare

(5) Il parere, espresso dalle Sezioni riunite della Corte in data 17 aprile 1975 è allegato alla presente relazione (Allegato M, n. 1).

una già avvertita lacuna in tema di coordinamento della finanza dello Stato con quella delle regioni e degli enti locali.

Passando a specifiche notazioni (e mentre si rinvia alle trattazioni riguardanti i vari Ministeri per taluni riferimenti a questioni collegate al trasferimento delle funzioni) è anzitutto da rilevare che varie regioni hanno approvato nel 1974 il bilancio preventivo oltre i termini in genere previsti dalle norme statutarie e comunque dopo l'inizio dello esercizio corrispondente, così determinando, talvolta e per non trascurabili periodi di tempo, soluzione di continuità nella gestione.

Pressochè generalizzato è, poi, il ritardo con cui si provvede all'approvazione dello esercizio provvisorio sì da determinare, anche qui, situazioni di indubbia anomalia nella gestione.

Frequenti le variazioni ai bilanci, in molti casi adottate dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

Come nella precedente relazione, anche quest'anno, apposito paragrafo (*infra*, paragrafo 3) è stato dedicato all'analisi della struttura dei bilanci regionali.

Quanto ai consuntivi regionali, notevole e diffusa è la situazione di ritardo. Pressochè tutte le regioni non hanno ancora approvato

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il consuntivo dell'esercizio 1974 (6) e varie regioni neppure quelli degli esercizi 1972 e 1973 (7).

Tale situazione, ovviamente, non consente la disponibilità di dati globali aggiornati sulla gestione delle regioni (8); da ciò la necessaria approssimazione di ogni valutazione sull'andamento delle gestioni stesse.

I consuntivi dell'esercizio 1973, che risultano approvati dalle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto), pur nei limiti connessi alla dimensione

del campione, possono dare un'idea abbastanza significativa dell'andamento delle gestioni regionali in genere.

Dal prospetto di seguito riportato si desume che le sei regioni considerate avevano, al 31 dicembre 1973, in complesso, residui passivi per 474,3 miliardi, dei quali 331,4 della competenza 1973, pari cioè al 67,7 per cento dell'ammontare complessivo delle previsioni di competenza dell'esercizio 1974 (9). I residui passivi riguardano in prevalenza spese in conto capitale e spese per funzioni delegate dallo Stato.

	Ammontare complessivo delle previsioni di bilancio nel 1974	Residui passivi al 31-12-1973 (miliardi di lire)	Giacenza di cassa al 31-12-1973 (miliardi di lire)
Emilia-Romagna	111,3	93,6 (66) (a)	50,-
Liguria	54,3	36,1 (22,8) (a)	31,4
Lombardia	195,9	109,- (76) (a)	75,-
Piemonte	126,6	93,1 (68,4) (a)	12,3
Toscana	109,2	76,6 (44,9)	54,8
Veneto	102,6	69,9 (51,1)	42,-

(a) Della competenza 1973.

Non elevata, in genere, la consistenza dei residui attivi, ad eccezione del Piemonte che presenta un volume globale di residui attivi pressocchè equivalente a quello dei residui passivi.

Influenzata dal cennato andamento delle gestioni è l'entità delle giacenze di cassa (10).

(6) Peraltro è da ricordare che, in base alle norme statutarie di alcune regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Veneto) i consuntivi debbono essere presentati dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno.

(7) Avvalendosi della facoltà prevista dalla legge 30 marzo 1973, n. 93 (articolo 1), le regioni hanno prorogato al 31 dicembre 1973 la chiusura dell'esercizio finanziario 1972.

(8) Dati e notizie riferite al 31 marzo 1975.

(9) La consistenza dei residui passivi di tutte le regioni a statuto ordinario è calcolata, al 31 dicembre 1973, nell'ordine di 960 miliardi.

Se si considera l'ammontare delle somme iscritte, nel 1974, nell'entrata dei bilanci di previsione di tutte le regioni a statuto ordinario (34,5 miliardi), per interessi attivi sui conti correnti di tesoreria (11) si può avere la misura delle proporzioni del fenomeno, nel suo complesso (12) il che rende palese il divario esistente tra il ritmo di acquisizione delle entrate e quello della concreta azione amministrativa. Per dare una dimensione globale al fenomeno delle giacenze di cassa di tutte le regioni, e quindi anche delle regioni e province a statuto speciale, deve tenersi conto che presso queste ultime esi-

(10) 265,5 miliardi per le sei regioni considerate.

(11) Non è stata considerata la regione Abruzzo che ha iscritto lo stanziamento per memoria.

(12) Calcolato nell'ordine di 897 miliardi.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stevano, al 31 dicembre 1973, giacenze di cassa per 697,1 miliardi.

Sempre in tema di giacenze di cassa delle regioni a statuto ordinario può aggiungersi che la Corte, in sede di esame dei mandati di trasferimento alle regioni dei fondi ex articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha avuto occasione di rilevare che, mentre per alcune regioni il pagamento era stato disposto mediante versamento in conto corrente fruttifero presso la tesoreria centrale, per altre si era seguito il sistema del pagamento diretto ai tesoreri dei singoli enti.

A seguito di richiesta di chiarimenti sui motivi di tale diverso trattamento, è risultato che soltanto da parte di alcune regioni era stato istituito il conto corrente di cui sopra e che, invece, le altre non avevano ritenuto di aderire all'invito, formulato dal Ministro per il bilancio, anche a nome del Ministro per il tesoro, di mantenere dette somme nella gestione di tesoreria dello Stato fino a quando non fossero maturati i relativi pagamenti, in vista della preminente esigenza di un adeguato coordinamento dei flussi di cassa della contabilità pubblica nella delicata fase congiunturale.

2. — *Struttura dei bilanci preventivi.*

A conclusione dell'indagine sulla struttura dei bilanci di previsione delle regioni a statuto ordinario, la Corte osservava nella precedente relazione che nel 1973, come del resto era stato rilevato per l'esercizio 1972, le norme di coordinamento stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171, avevano trovato scarsa e non sempre coerente attuazione nei bilanci regionali, di guisa che si erano sostanzialmente vanificate le finalità cui le norme stesse si ispirano.

La struttura dei bilanci di previsione delle regioni per l'esercizio 1974 non si discosta di molto, in linea generale, dallo schema precedente, soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione delle voci di bilancio secondo le classificazioni funzionale ed eco-

nomica, talchè restano valide nel loro complesso le conclusioni appena accennate. In altri termini il mancato adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti dal ricordato decreto presidenziale 1970, n. 1171 (criteri da cui prende le mosse, con talune puntualizzazioni, il già citato disegno di legge sulla contabilità regionale) non rende possibile qualsiasi aggregazione o comparazione, anche tenuto conto della notevole eterogeneità nei criteri di struttura adottati nei diversi bilanci regionali.

Passando a notazioni specifiche può rilevarsi, per quanto riguarda la classificazione funzionale, che nessuna regione adotta la ripartizione in sezione secondo il modello dello Stato. La stessa regione Marche, che presenta tutte le funzioni previste nel bilancio dello Stato (13), adotta una più analitica classificazione nel senso di prevedere un'ulteriore sezione « Ambiente » nella quale sono collocate spese che nel bilancio dello Stato (e così in varie regioni) risultano aggregate nella sezione « Azione ed interventi nel campo economico ».

In quasi tutte le regioni manca la sezione « Trasporti e comunicazioni » (ad eccezione delle regioni Lazio, Marche e Piemonte) (14) e in molte quella delle « Azioni e interventi nel campo delle abitazioni » (Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana, Veneto); le spese relative vengono in genere classificate nella sezione « Azioni ed interventi in campo economico ».

Come già nel bilancio dell'esercizio 1973, le regioni Campania ed Umbria seguono il criterio del riferimento a materie di competenza regionale (agricoltura e foreste, lavori pubblici, sanità, turismo, urbanistica ecc.) e quindi adottano una classificazione indubbiamente più analitica, però non omogenea rispetto alle altre regioni e comunque dif-

(13) Fatta eccezione, ovviamente, per quelle funzioni di pertinenza esclusivamente statale, quali difesa nazionale, giustizia, sicurezza pubblica e relazioni internazionali.

(14) La sezione « trasporti e comunicazioni » manca anche nei bilanci delle regioni a statuto speciale.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

forme da quella prevista dal decreto presidenziale più volte ricordato n. 1171 del 1970.

Sul piano dell'eterogeneità dei criteri adottati vanno da ultimo ricordati il bilancio della Lombardia che prevede, come nel precedente anno, una sezione « rapporti con i comuni e le province, i comprensori ecc. » e due distinte sezioni « riequilibrio economico territoriale » e « potenziamento strutture produttive » al posto della sezione « Azione ed interventi nel campo economico », che manca (e quindi in sostanza adotta un criterio più analitico di classificazione); e quello della Puglia che prevede una sezione « circoscrizioni comunali e polizia locale, urbana e rurale ».

Permangono in talune regioni improprietà nella distribuzione della spesa tra le sezioni dell'analisi funzionale (15).

Anche la classificazione economica dà luogo a talune notazioni specifiche. Può osservarsi, per le entrate, una scarsa uniformità delle denominazioni e, in genere, la mancanza di omogeneità dei criteri adottati. Così, in particolare, per il titolo VI (contabilità speciali (che alcune regioni continuano a ripartire in parti e non in categorie e che anche nel 1974 presenta, quanto alle funzioni delegate dello Stato, criteri del tutto eterogenei e tali da non realizzare in alcun modo la classificazione economica; così alcune regioni seguono il criterio del riferimento ai Ministeri interessati suddividendo conseguentemente le entrate anzidette in altrettante « categorie » (Basilicata, Marche ed Umbria) o « rubriche » (Liguria, Molise, Puglia, Toscana), mentre altre (Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte) prevedono una sola categoria per tutte le entrate derivanti dalle funzioni delegate.

Quanto alle spese va notato che alcune regioni (Basilicata, Lombardia) non classificano le singole voci esposte in bilancio sotto il profilo economico, ma le raggruppano, per titoli, in apposito riepilogo, secondo le varie categorie.

(15) Si vedano, ad esempio, i casi citati nella precedente relazione (pag. 421, nota n. 14).

Nel 1974 molte regioni non si sono del tutto adeguate ai criteri fissati dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, per la classificazione delle spese relative al funzionamento dei Consigli regionali, che continuano a ripartire, senza peraltro un criterio uniforme, secondo le rispettive categorie economiche, anziché aggregarle nell'apposita categoria « Servizi degli organi statuari » (16).

Continuano a riscontrarsi anche nei bilanci dell'esercizio in esame, aggregazioni di spese in una categoria anziché in altra che sarebbe più corretta data la natura della spesa stessa (17), senza poi considerare la classificazione in conto capitale di spese che sono invece di parte corrente (18).

Tralasciando altri profili, sia pure di rilievo, quali la frequente mancanza o incompletezza di rappresentazioni riassuntive e la genericità di molti capitoli di spesa, brevi cenni vanno, da ultimo, dedicati alla classificazione amministrativa. In proposito resta valida l'osservazione fatta in via generale nella precedente relazione, e cioè che nei bilanci regionali la ripartizione in rubriche assai di frequente non si presenta ispirata al criterio dell'organo che amministra la spesa o dei servizi cui si riferiscono gli oneri relativi (criterio prescritto per il bilancio dello Stato e ripreso dal più volte citato decreto presidenziale n. 1171 del 1970), riproducendo piuttosto una sorta di classificazione e subclassificazione economica e funzionale, quando poi non si tratta, come si ricava da alcuni bilanci, di rubriche che hanno riferimento all'oggetto della spesa proprio in genere al capitolo.

(16) Così Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Molise, Toscana, Umbria, Veneto.

(17) Così, ad esempio, i capitoli (spese per cura e ricoveri), 18 (spese per la partecipazione a corsi di perfezionamento) e 183 (spese per la profilassi delle malattie veneree) del bilancio della regione Calabria, classificate nella categoria « trasferimenti » anziché in quella « acquisti beni e servizi ».

(18) Così, ad esempio, il capitolo 2586 (contributi per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi ecc.) della regione Molise.

3. — *Controllo sulla gestione delle regioni.*

L'esigenza di una riconsiderazione dell'attuale sistema dei controlli sull'azione amministrativa regionale — di cui si è resa avvertita anche la relazione che accompagna il disegno di legge di iniziativa governativa sulla contabilità regionale — è stata sottolineata dalla Corte in tutte le precedenti relazioni al Parlamento sotto il profilo della inadeguatezza del sistema stesso, che abbisogna di modifiche e perfezionamenti che valgono a renderlo più aderente alle finalità postulate dall'articolo 125 e dalle altre norme della Costituzione che a queste si combinano.

Punto nodale di tutto il discorso è la fisionomia dell'organo deputato a svolgere la funzione di controllo; fisionomia che deve corrispondere a certi requisiti essenziali, e cioè posizione di neutralità, atteso soprattutto il rilievo costituzionale delle regioni; idoneità dell'organo, proprio in ragione della sua neutralità, a far confluire i risultati del controllo sia nella sede consiliare, per dare contezza del modo con cui si è svolta l'azione amministrativa regionale in primo luogo ai fini dell'approvazione del consuntivo, sia verso il Parlamento nazionale per il coordinamento postulato dalla Costituzione; attitudine dell'organo a consentire, al di fuori di schemi gerarchici e quindi con forme collegiali e garantite, l'eliminazione di prevedibili difformità di indirizzo nelle varie regioni.

A queste indicazioni, cui certo non corrispondono le Commissioni previste dall'arti-

colo 41 della legge n. 62 del 1953, sembra essersi richiamato, del resto, il legislatore costituzionale sia nell'articolo 125 della Costituzione (la previsione di un organo unico a struttura decentrata deve ritenersi, tra l'altro, preordinata alle richiamate finalità di referto e di coordinamento) sia nelle altre che regolano il controllo sugli atti delle regioni a speciale ordinamento, talchè in questa direzione dovrebbero trovarsi le soluzioni più appropriate, anche attraverso formule che prevedano la partecipazione, quali componenti dell'organo di controllo, di membri designati dai Consigli regionali.

Può essere superfluo aggiungere che le anzidette indicazioni non troverebbero preclusione nel fatto che l'articolo 125 della Costituzione ipotizza la previsione, per alcune categorie di atti del controllo di merito, e ciò per le garanzie e le modalità da cui questa forma di controllo è circoscritta dalla norma stessa.

4. — *Funzioni dello Stato esercitate per delega dalle Regioni.*

Profilo diverso, in quanto attiene alla gestione del bilancio dello Stato, è quello del controllo sull'impiego dei fondi assegnati alle regioni ad autonomia ordinaria per lo esercizio di funzioni delegate dallo Stato. Di esso pertanto si tratta nella parte II della relazione (19).

(19) Capitolo III, paragrafo 4.

CAPITOLO IV.

LA FINANZA LOCALE TERRITORIALE

Il ritardo con cui vengono deliberati i conti consuntivi non rende disponibili dati ufficiali aggiornati sulla gestione degli enti locali territoriali (20) e non consente quindi valutazioni, se non necessariamente approssimative, sull'andamento delle gestioni stesse.

Le rilevazioni di fonte ufficiale, e in particolar modo quelle della relazione generale sulla situazione economica del Paese, pur con l'approssimazione dovuta alla circostanza dianzi accennata, danno comunque la misura della situazione finanziaria degli enti locali che, nel 1974, ha evidenziato un saldo negativo di parte corrente di 2.000 miliardi (21) e un indebitamento che, pari nel 1973 a 4.208 miliardi (22), ha raggiunto al 1° gennaio 1974 un livello globale di 16.821 mi-

(20) Sui conti consuntivi degli enti locali resi dai tesoriери, la Corte, come è noto, deve pronunciarsi in sede di giurisdizione contabile. Il ritardo nella presentazione dei conti e la attuale situazione, anche sotto il profilo organizzativo, della giurisdizione contabile, come è detto più avanti nel testo, non hanno sinora consentito l'aggiornamento delle pronunce.

(21) 765, 982, 1.418 e 1.750 miliardi rispettivamente negli anni 1970, 1971, 1972 e 1973.

(22) 1.017, 1.503, 2.067 miliardi rispettivamente negli anni 1970, 1971 e 1972.

liardi (23); da notare che l'indebitamento si riferisce per 11.233 miliardi a spese correnti e per 5.583 miliardi a spese di investimento (24).

Il grado di dissesto degli enti locali si misura, d'altra parte, attraverso la rilevazione di fenomeni che, già evidenziati negli anni precedenti, hanno trovato nel 1974 una più marcata accentuazione. In disparte il frequente ricorso ad anticipazioni di cassa richieste ai tesoriери, il che ovviamente comporta gravosi oneri per interessi (25), significativo delle difficoltà, che gli enti locali in-

(23) Nei tre anni precedenti rispettivamente 9.043, 10.546, 12.603 miliardi.

(24) Nel 1974 sono stati concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti mutui per 1.393 miliardi (1.783 miliardi nel 1973).

(25) Tra le cause del ricorso degli enti locali ad anticipazioni di cassa è stato indicato, anche in sede parlamentare, il ritardo con cui si provvede all'erogazione in favore degli enti stessi delle imposte, contributi e compartecipazioni soppressi a seguito della riforma tributaria. Il procedimento è stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, che demanda detto compito alle Intendenze di finanza.

L'esigenza di un rigoroso rispetto dei tempi previsti per la erogazione delle somme dovute a questo titolo agli enti locali è stata sottolineata dal Ministro del tesoro al Senato nella seduta del 1° agosto 1974.

contrano per fronteggiare i propri impegni, è la tendenza a lasciare insolute alla scadenza le quote di ammortamento dei mutui (26). A ciò si aggiunga la situazione debitoria nei confronti della Cassa di previdenza degli enti locali amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro (27) a titolo di contributi previdenziali, non soltanto per la quota a carico degli enti, ma anche per quella già trattenu- ta sugli emolumenti al personale (28).

Rinviano per ulteriori riferimenti a quanto detto in altra parte della presente relazione (29) specie per quanto riguarda le iniziative assunte dalla Corte in ordine alle delegazioni di pagamento relative a mutui contratti dagli enti locali per provvedere a spese meramente facoltative (30), deve qui rilevarsi come alla grave situazione in cui oggi versano gli enti stessi può solo porsi rimedio dando concreto avvio alla riforma della finanza locale (31) e stabilendo nello

(26) L'esposizione debitoria degli enti locali verso la Cassa depositi e prestiti per quote di ammortamento di mutui rimaste insolute alla scadenza era, al 31 dicembre 1973, di 126,3 miliardi (103,8 miliardi nel 1972). Il fenomeno interessa principalmente i comuni di grandi dimensioni.

(27) 496,3 miliardi (363,3 miliardi nel 1972).

(28) È da rilevare anche che gli enti locali versano con notevole ritardo i canoni di affitto degli immobili degli Istituti di previdenza locati ai dipendenti degli enti stessi, canoni già riscossi con il sistema della ritenuta diretta sullo stipendio.

(29) Così i capitoli XIV e XV della parte III, riguardanti i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici.

(30) Capitolo X della parte III, relativo al Ministero delle finanze.

(31) La legge delega sulla riforma tributaria (9 ottobre 1971, n. 825) ha previsto l'emanazione, entro il 1977, di una legge sulla disciplina delle entrate tributarie dei comuni e delle province (diverse dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e dell'imposta locale sui redditi patrimoniali) e ha stabilito altresì un piano per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci deficitari. È da rilevare inoltre che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, emanato in attuazione della legge di delega della riforma tributaria, prevede l'istituzione a decorrenza

stesso tempo — secondo l'esigenza avvertita anche in sede governativa e parlamentare — un nuovo assetto degli enti locali che, con la definizione delle funzioni e la correlazione a queste delle necessarie fonti di entrata, tenga altresì conto del ruolo che gli enti locali sono chiamati a svolgere nel quadro dell'ordinamento regionale e che, proprio in ragione dell'attuale stato di cose, non ha finora trovato adeguata dimensione, come è reso palese, tra l'altro, dalla scarsa attuazione del principio (articolo 118 Costituzione), secondo il quale le funzioni regionali si svolgono in via normale attraverso gli istituti della delega agli enti locali o della utilizzazione degli uffici di questi.

E può aggiungersi, sotto altro profilo, che la realizzazione dell'ordinamento regionale, senza la contemporanea attribuzione, con legge dello Stato, alle province e ai comuni delle funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale (come è pure nelle previsioni dell'articolo 118 della Costituzione) è venuta in effetti a ridurre la prospettiva di una devoluzione agli enti locali di tali funzioni, dipendendo ormai questa dalla buona disposizione delle Regioni (32).

A completamento del discorso sulla finanza locale territoriale, altro profilo da non

re dal 1974, ma ancora non avvenuta, di uno speciale fondo da impiegare per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle province, in relazione a concreti piani.

(32) Ai sensi dell'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, fin quando una o più leggi dello Stato non interverranno a regolare la materia, « restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente »; si tratta di una norma di garanzia di tali enti nei confronti della legislazione regionale, nelle materie di comune interesse (ad esempio, urbanistica, polizia locale, istituzioni di beneficenza), cui si sono adeguati sia l'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che i decreti di trasferimento di funzioni alle Regioni. Da rilevare peraltro che il disegno di legge sul riordinamento della Pubblica amministrazione (Atto Senato n. 114/B) prevede l'attribuzione di una delega al Governo nella materia, limitatamente alle funzioni non ancora trasferite alle Regioni (articolo 1, primo comma, lettera c).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trascurare riguarda la situazione dei conti consuntivi (di cui si è fatto appena un cenno in apertura di questo capitolo) e, più in generale, la situazione della giurisdizione contabile.

In tutte le relazioni precedenti la Corte non ha mancato di sottolineare l'inadeguatezza di molte norme nonché degli attuali strumenti organizzativi, il che rende scarsamente efficiente l'esercizio di questa giurisdizione che, attribuita alla Corte dall'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, è preordinata a garantire il corretto uso del pubblico denaro. Da qui l'improcrastinabile esigenza, non già di interventi settoriali, bensì di una globale e coerente soluzione di tutti gli aspetti d'ordine sostanziale, procedu-

rale o organizzativo (33), tanto più data l'ampia sfera in cui, sulla base della Costituzione e secondo il costante principio affermato dalla Corte costituzionale, è chiamata ad operare la giurisdizione contabile e che investe non soltanto lo Stato e gli enti locali ma anche le regioni e gli enti pubblici in genere.

(33) La revisione degli istituti e delle strutture organizzative della giurisdizione contabile è nelle finalità del disegno di legge di iniziativa governativa (Atto Camera 2051/). Si richiamano i pareri espressi su questo stesso tema dalle Sezioni riunite della Corte in data 13 aprile 1967, 16 aprile 1969 e 1° luglio 1974, allegati alla relazione sul rendiconto generale dello Stato rispettivamente per gli esercizi 1967, 1968 e 1973.

CAPITOLO V.

GLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI

1. — *Vigilanza ministeriale e profili organizzativi degli enti pubblici.*

Puntuali riferimenti all'attività di vigilanza dei Ministeri sugli enti pubblici sono contenuti nelle relazioni rese dalla Corte, nella competente sede, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259; per ulteriori riferimenti, sempre di carattere specifico, si fa rinvio a quanto detto in altra parte della presente relazione (34).

Quelle che seguono costituiscono, invece, notazioni di insieme sull'attività di vigilanza dei Ministeri soprattutto in rapporto alla struttura organizzativa degli enti pubblici.

In tale dimensione primo aspetto da considerare riguarda la ricostituzione degli organi di amministrazione, secondo la legge o le norme statutarie dei singoli enti.

Sostanzialmente immutata, anche nel 1974, è rimasta, nel suo complesso, la situazione già rappresentata dalla Corte nelle precedenti relazioni, continuandosi infatti a riscontrare molti casi di mancata ricostituzione degli organi di amministrazione che, venuti a scadere, sono rimasti in carica in regime di « prorogatio » per assicurare la continuità dell'azione amministrativa. Può essere pure superfluo ripetere che siffatta carenza oltre che porsi in contrasto con le nor-

(34) Così, Capitolo XIX della parte III, relativo al Ministero delle partecipazioni statali.

me di legge o di statuto, si riflette certamente, specie quando si protrae a lungo, sul buon andamento e sull'efficienza degli enti.

Tra gli enti che si trovano in questa situazione (molti dei quali già segnalati in precedenti relazioni) sono da annoverare quasi tutti gli enti di sviluppo (35); alcuni enti lirici (36); e portuali (37); l'ente autonomo del Flumendosa (novembre 1971); l'Accademia dei Lincei (gennaio 1971); l'ente accademici siciliani (agosto 1971); l'ETFAS (aprile 1972); la lega italiana contro i tumori (luglio 1972); l'istituto elettrotecnico « Gali-

(35) Ente di sviluppo agricolo per la Campania (aprile 1972);

— Ente di sviluppo del delta padano (dicembre 1971);

— Ente di sviluppo agricolo per Puglia e Lucania (dicembre 1971);

— Ente di sviluppo agricolo per le Marche (dicembre 1971);

— Ente di sviluppo in Abruzzo (dicembre 1971);

— Ente Maremma di sviluppo in Lazio e Toscana (dicembre 1971);

— Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria (dicembre 1971);

— Ente di sviluppo agricolo per l'Umbria (agosto 1971).

(36) Ente autonomo del Teatro dell'Opera di Roma (marzo 1972);

— Ente autonomo del Teatro Regio di Torino (febbraio 1972).

(37) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia (1971); di Palermo (ottobre 1972); di Savona (settembre 1972), di Genova (dicembre 1973).

leo Ferraris » (dicembre 1972); l'Istituto di fisica nucleare (dicembre 1972); l'ente autonomo bonifica e irrigazione di Arezzo, Perugia, Siena e Terni (aprile 1973); il Pio Istituto S. Spirito e Ospedali Riuniti di Roma (gennaio 1973); il Museo nazionale « Leonardo da Vinci » (luglio 1973); l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (novembre 1973); l'Ufficio italiano cambi (dicembre 1973).

Agli enti sopra indicati sono da aggiungere altri, dei quali gli organi di amministrazione sono venuti a scadere nel 1974, senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione e, tra questi, l'ENIT (febbraio 1974); l'Ente autonomo di gestione per il cinema (maggio 1974); l'Associazione nazionale controllo combustione (giugno 1974); l'Istituto centrale di statistica (maggio 1974); l'EFIM (agosto 1974); l'ENI (dicembre 1974); l'ISCO (dicembre 1974).

Per qualche Ente la carenza lamentata risale al 1965 (come nel caso dell'ente nazionale risi) o al 1970 (Ente nazionale sordomuti e Unione italiana ciechi).

Pressocchè analoga è la situazione per quanto riguarda l'organo di revisione; si tratta in molti casi degli stessi enti che registrano la mancata ricostituzione degli organi di amministrazione; a questi debbono essere aggiunti, tra gli altri, la Croce rossa italiana (giugno 1972); l'Istituto nazionale di ottica (agosto 1973); la Cassa per il Mezzogiorno (febbraio 1974); l'ISPE (marzo 1974); l'Ente teatrale italiano (giugno 1974); l'Ente regionale di sviluppo per il Molise (agosto 1974); l'Aeroclub (ottobre 1974); l'ENEL (novembre 1974); il Consiglio nazionale delle ricerche (1974).

Tra gli enti retti da commissari straordinari, oltre quelli già indicati nella precedente relazione e che continuano in tale forma di gestione (38) sono da annoverare il Consorzio produttori canapa (novembre 1970); l'ente delle Tre Venezie (giugno 1972) l'Opera maternità e infanzia (dicembre 1972).

(38) Ente regionale di sviluppo per il Molise (novembre 1971); ONIG (ottobre 1971); Accademia di S. Cecilia (marzo 1973); Teatro S. Carlo di Napoli (marzo 1973).

Nel corso del 1974 sono intervenute altre gestioni commissariali. Tra queste l'ENPI (febbraio 1974); il Consorzio autonomo per il porto di Napoli (febbraio 1974); l'Istituto nazionale di ottica (marzo 1974); il Teatro Comunale di Firenze (aprile 1974); il Teatro Massimo di Palermo (settembre 1974); il Centro sperimentale di cinematografia (settembre 1974).

Quanto all'esigenza di dotare gli enti pubblici di norme di amministrazione e di contabilità (delle quali permane ancora la carenza in molti casi) e, più in generale, di realizzare, nel settore pubblico, sistemi contabili omogenei, tali da consentire l'uniforme rappresentazione dei fenomeni gestori sui vari settori, è da rilevare come nella direzione più volte indicata dalla Corte si muova ora l'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici, il quale stabilisce che entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge stessa siano emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, norme uniformi di classificazione delle entrate o delle spese, nonché norme di amministrazione e di contabilità degli enti pubblici.

Un'ultima notazione che torna utile ribadire riguarda la necessità — in vari casi rimasta ancora insoddisfatta — che i Ministri emettano, pure in difetto di apposita norma, motivata pronuncia sui preventivi e sui consuntivi degli enti sottoposti alla loro vigilanza. Si tratta, infatti, di momento essenziale e qualificante dell'attività di vigilanza in quanto consente, attraverso la valutazione dell'intera gestione dell'ente, tempestivi interventi correttivi di situazioni irregolari o di indirizzi gestori non conformi a regole di buona amministrazione.

2. — Liquidazione enti superflui.

Nel 1973 è stata chiusa la liquidazione di un solo ente, l'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie. Non risultano provvedimenti di soppressione, incorporazione od unificazione di enti, nè di avocazione di liquidazione preesistenti.

CAPITOLO VI.

COMUNITA EUROPEE

1. — *Considerazioni generali.*

Nella precedente relazione (39) l'attività comunitaria, per la prima volta, ha formato oggetto di autonoma considerazione nel rilievo della importanza e vastità del fenomeno comunitario e per i riflessi di questo sul bilancio dello Stato, sulla normativa interna e nei rapporti con le Amministrazioni nazionali e regionali.

Il progressivo espandersi del processo di integrazione con lo spostamento di risorse ognora crescenti tra lo Stato italiano e la Comunità richiede, in effetti, una attiva presenza della Corte sia per assicurare la legittimità degli atti emanati dall'Esecutivo anche sotto il profilo della normativa CEE che per fornire al Parlamento l'obiettivo informazione sul corretto utilizzo del mezzo comunitario in favore della nostra economia. Assume rilevanza sotto tale profilo, la verifica che la Corte ha compiuto, nell'ambito della sua istituzionale attività di referto, dei comportamenti delle Amministrazioni nazionali con riferimento al parametro valutativo offerto dalla comparazione su scala comunitaria.

Una verifica volta, tra l'altro, all'accertamento di eventuali comportamenti omissivi ed anche all'individuazione di casi in cui è mancato o non è stato tempestivo, l'adeguamento della normativa interna alla disciplina comunitaria. D'altro canto, manifesta appare, come si avrà modo di dimostrare in seguito, l'esigenza di una maggiore sensibilizzazione delle pubbliche Amministrazioni nazionali al fine di ridurre i tempi tecnici necessari per usufruire, senza ritardi, delle agevolazioni connesse alla partecipazione italiana al sistema, tenuto conto della obiettiva rilevanza delle risorse finanziarie trasferite alla Comunità.

In effetti, pur se il fenomeno comunitario per i suoi riflessi politico-economici trascende il fatto puramente finanziario non può non rilevarsi come di rilevante ammontare e progressivamente crescente risulti il costo della partecipazione italiana.

Limitando l'esame all'ultimo triennio è a dire infatti che le erogazioni a carico del bilancio statale sono risultate nel complesso di 514 miliardi circa per il 1972, di 610 miliardi circa per il 1973 e di miliardi 759 circa per il 1974. Non sono comprese nelle cifre indicate le spese pur di importo considerevole indirettamente connesse alla partecipazione alla Comunità e che trovano col-

(39) Relazione e decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'anno 1973. Adunanza delle Sezioni riunite della Corte in data 27 luglio 1974.

locazione nello stato di previsione di pressochè tutti i Ministeri (40).

Particolare rilievo assume quest'anno il bilancio comunitario in seguito all'applicazione del nuovo regime previsto dalla Decisione del Consiglio CEE del 21 aprile 1970. Come è noto infatti a partire dal 1° gennaio 1975, i prelievi agricoli ed i dazi doganali sono versati integralmente alla Comunità. In luogo del previsto gettito del prelievo IVA non attuabile per il mancato raggiungimento di un accordo sulla « base imponibile », le somme necessarie, a titolo complementare, per il finanziamento del complesso del bilancio comunitario, sono versate, per il 1975, dai singoli Stati membri in base ad un criterio di ripartizione fondato sul prodotto nazionale lordo. L'apporto percentuale dell'Italia si collocherà (« risorse proprie » e contributi) intorno al 17,5 per cento delle somme iscritte nel bilancio comunitario. La chiave di contribuzione dell'Italia in relazione al PNL sarà pari al 14,75 per cento (41).

È da ricordare che, dalla stessa data (1° gennaio 1975) una nuova procedura di bilancio consente al Parlamento europeo di condizionare politicamente l'operato del Consiglio CEE in relazione agli atti finanziari di maggior rilievo (42).

(40) Quote di concorso finanziario italiano in iniziative paritetiche di intervento in vari settori, (trasporti, agricoltura, lavoro ecc.) partecipazione a convegni, studi e pubblicazioni, spese di missione per l'invio di funzionari all'estero ecc.

(41) Per il medesimo anno l'incidenza delle entrate per « risorse proprie » sul complesso delle entrate del bilancio comunitario sarà di circa il 67 per cento (su un totale di circa 6 miliardi di unità di conto).

Nel corso dell'esercizio 1974 sono state versate alla CEE complessivamente 610 miliardi a titolo di risorse proprie e 86,26 miliardi al conto corrente infruttifero di tesoreria ai sensi del D.P.R. 4 luglio 1973, n. 532, di attuazione della decisione del Consiglio richiamata nel testo.

(42) A seguito della richiamata riforma l'esercizio dei poteri di bilancio da parte del Parlamento europeo viene a configurarsi in maniera sostanzialmente diversa; al Parlamento infatti spetterà « la ultima parola » sulle cosiddette spese non obbligatorie rappresentanti mediamente il 15 per cento cir-

Nell'anno decorso inoltre sono state poste in concreto le premesse per la creazione ed il funzionamento, presumibilmente dal prossimo esercizio finanziario, della Corte dei conti europea (43).

In ordine al nuovo regime finanziario delle cosiddette « risorse proprie » va ricordato che ai sensi dell'articolo 6 della richiamata Decisione del 21 aprile 1970 e dell'articolo 13 del Regolamento CEE 2/71, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati siano messi a disposizione della Commissione esecutiva nei termini e con le modalità previste dalla citata regolamentazione. Va rilevato, in particolare, che pur essendo l'accertamento delle risorse proprie di competenza degli Stati membri, titolare del diritto di esazione resta tuttavia la Comunità. Ne deriva che l'esistenza del semplice fatto generatore dei presunti diritti si ripercuote in una ragione di credito della Comunità indipendentemente dal mancato od irregolare accertamento delle risorse proprie compiuto dall'Amministrazione nazionale (44).

ca dei complessivi stanziamenti iscritti in bilancio. Non va sottovalutata l'importanza della riforma che si iscrive nel processo evolutivo tendente al riconoscimento di sempre più ampi poteri al Parlamento europeo.

(43) In data 22 luglio 1975 è stato sottoscritto a Bruxelles il trattato attributivo di nuovi poteri di bilancio al Parlamento europeo ed istitutivo di una Corte dei conti europea. È previsto che il controllo ad essa demandato (esterno) sia esteso anche all'accertamento della « sana gestione finanziaria », ed effettuato in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo esterno (Corte dei conti nazionali).

Parallelamente, continuerà a svolgersi e svilupparsi, a livelli di controllo « interno », il dialogo tra le Amministrazioni nazionali (Uffici ispettivi dei vari ministeri, Ragioneria generale dello Stato) ed i servizi comunitari preposti al controllo.

Si richiamano in proposito le considerazioni svolte nella precedente relazione anche in ordine al contributo fornito dalla Corte per la concreta attuazione del nuovo ordinamento.

(44) La Corte di appello di Bruxelles (causa 178/73) aveva sottoposto la questione interpretativa, in via pregiudiziale, alla Corte comunitaria chiedendo in particolare se il regolamento 21 aprile

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. — *Utilizzazione degli strumenti giuridici e finanziari apprestati dalla Comunità.*

Ulteriore tema di approfondimento da parte della Corte riguarda l'attività delle Amministrazioni nazionali con riferimento all'utilizzazione dei mezzi finanziari che la Comunità stanziava nel quadro di determinate politiche (agricola, sociale, regionale), in favore dell'economia nazionale.

Permane valido anche per l'anno 1974 il rilievo formulato nella precedente relazione circa la non tempestiva utilizzazione di tali somme; in numerosi casi il provvedimento interno di natura incentivante risulta infatti essere stato emanato con considerevole ritardo rispetto all'atto comunitario che ne costituiva il presupposto; in altri casi il mancato apprestamento, nei termini, degli strumenti tecnici operativi, ha compromesso l'utilità ed efficacia delle misure adottate dalla Comunità europea (45).

1970, n. 729, e la decisione adottata in pari data dal Consiglio (risorse proprie) dovessero essere interpretate nel senso del conferimento di una legittimazione piena della Comunità ad agire nelle cause vertenti sulle entrate e spese connesse a tale gestione; era stata altresì sollevata la questione in merito all'eventuale potere degli Stati membri di sostituirsi alla Comunità nel riscuotere (o pagare) le somme di cui trattasi e della qualificazione da dare a tale potere (proprio ovvero esercitato per conto della Comunità). La Corte di giustizia (decisione 4 aprile 1974) ha peraltro precisato che l'attribuzione di risorse proprie alla Comunità non ha influito sulla legittimazione ad agire degli Stati membri e dei loro organi che siano parti nelle cause relative al recupero di entrate comunitarie non pagate o di somme indebitamente percepite.

(45) Di tali eventi, la Corte dei conti è venuta a conoscenza attraverso il collegamento posto in essere con la « Commissione di controllo » organo facoltizzato ai sensi dell'articolo 206 del Trattato a vigilare sulla corretta esecuzione del bilancio comunitario.

La Commissione di controllo composta di nove membri, e presieduta attualmente da un magistrato della Corte dei conti italiana, elabora e trasmette ogni anno al Parlamento europeo un « Rapporto » relativo al risultato del riscontro eseguito.

È stato altresì rilevato che in alcune Regioni sono state emanate norme da ritenersi ormai non più compatibili con la disciplina comunitaria in materia agricola. La permanenza di tali norme nell'ambito regionale può precludere, a livello statale, la possibilità di avvalersi della partecipazione finanziaria della Comunità. Così è il caso delle direttive del Consiglio nn. 72/179, 72/160 e 72/161 del 17 aprile 1972 per le quali la partecipazione finanziaria della CEE resta subordinata ad una « declaratoria di compatibilità » delle norme interne da parte della Commissione esecutiva (46).

Al riguardo appare auspicabile una maggiore sensibilizzazione degli organi deliberativi ed amministrativi delle Regioni sia a statuto speciale che ordinario, in ordine alla circostanza che la partecipazione dello Stato italiano alle Comunità europee implica una immissione del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico interno e quindi la necessità che norme emanate a livello regionale non contrastino bensì si coordinino con quelle comunitarie (47).

In ordine alla rilevata identificazione di casi di inerzia amministrativa nello svolgimento delle procedure per l'utilizzazione delle risorse finanziarie poste a disposizione della Comunità, è da sottolineare come il fenomeno, anche per il rilievo che il settore assume nell'ambito comunitario, abbia pre-

(46) L'attuazione in Italia delle tre direttive comunitarie è avvenuta nel 1975 con legge 9 maggio 1975, n. 153. Secondo documentati studi (rapporto ISPE 1974) la direttiva per l'ammodernamento delle strutture, dovrebbero consentire all'agricoltura italiana di beneficiare di finanziamenti CEE per circa 15 miliardi di lire annui; la direttiva per la cessazione della attività agricola dovrebbe inoltre favorire l'erogazione del prossimo quinquennio di un'indennità CEE di circa 360.000 lire annue della quale potrebbero beneficiare circa 200.000 unità adette al settore agricolo del nostro Paese.

(47) In tal senso sembra operare una recente disposizione normativa della Regione Emilia-Romagna in tema di « Interventi per la forestazione » (articolo 7 della L.R. 24 gennaio 1975, n. 6) secondo la quale contributi regionali possono essere concessi « con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria » (G.U. 14 marzo 1975, numero 72).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

valentemente riguardato il settore agricolo (48).

È a dire, al riguardo, che il tasso medio mensile di utilizzazione dei fondi comunitari posti a disposizione degli organismi di intervento degli Stati membri per far fronte agli obblighi derivanti dalla regolamentazione agricola comunitaria è risultato per l'Italia sensibilmente inferiore a quello rilevato per gli altri Paesi (49); che, inoltre, per quanto

(48) L'importanza annessa in ambito comunitario al miglioramento dell'organizzazione amministrativa dello Stato italiano è dimostrata anche dalla circostanza che la Decisione del Consiglio CEE 19 dicembre 1974 relativa al concorso finanziario a medio termine include l'onere di tale « miglioramento » tra le condizioni previste per la concessione del prestito comunitario.

(49) La relazione finanziaria della Commissione CEE sul funzionamento del Fondo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) presentata al Consiglio dei Ministri ed al Parlamento europeo in data 8 marzo 1974, sottolinea che a fronte di un tasso medio mensile di utilizzazione del 74 per cento si colloca il dato 31,3 per cento del nostro Paese; nella Relazione presentata il 13 gennaio 1975 si evidenzia che a fronte di un tasso medio di utilizzazione dell'89 per cento (escluso l'Italia) il nostro Paese ha mediamente utilizzato il 47,2 per cento dei fondi disponibili (Rel. cit., pag. 18).

La relazione di cui è cenno fa derivare il fenomeno dalla mancata previsione dei tempi amministrativi necessari per effettuare i pagamenti agli interessati. Nota peraltro la Commissione che la sopravvalutazione delle disponibilità occorrenti ai nostri organismi pagatori sulla base delle previsioni da essi fatte, ha comportato una dispersione dei mezzi finanziari comunitari messi a disposizione dell'AIMA (Relazione citata, pag. 14).

Con riguardo al « timing » degli impegni e pagamenti relativi ai progetti beneficianti del contributo finanziario della Sezione orientamento del FEOGA, la Commissione di controllo CEE (Rapporto annuale, ottobre 1974, tabella 7) mette in risalto che al 1° gennaio 1974 su un totale di impegni per 290,500 milioni di u.c. l'Amministrazione italiana aveva disposto pagamenti per 33,2 milioni di u.c. (cioè l'11 per cento circa). Alla stessa data le percentuali di pagamenti sugli impegni risultavano, per la Repubblica federale tedesca, Paesi Bassi, Lussemburgo di oltre 46 per cento, per il Belgio del 35 per cento, per la Francia del 30 per cento. Pur non ignorando che alla rilevata lunghezza dei tempi tecnici necessari per il completamento delle opere progettate non è estranea la stessa prassi comunitaria, è tuttavia da segnalare

attiene all'invio dei documenti giustificativi per la chiusura delle contabilità relative ad anni pregressi l'Italia vi ha provveduto con considerevole ritardo (50).

Consistente ritardo è stato anche riscontrato nella concreta attuazione del piano di intervento disposto a carico dei singoli Paesi membri e con risorse comunitarie in favore dei Paesi del Terzo mondo (cosiddetto aiuto alimentare). In particolare, a fronte di un tasso medio di utilizzazione al 1° gennaio 1974 delle somme poste a disposizione della CEE per l'acquisizione e l'invio delle derrate previste dal piano comunitario di ripartizione merceologica pari all'82 per cento, da parte italiana le spese effettuate corrispondevano al 41 per cento circa delle somme anticipate dalla Comunità a tale titolo (51).

Ulteriore notazione è da farsi con riferimento alla situazione dei progetti presentati dagli Stati membri per l'ottenimento dei concorsi finanziari a carico della Sezione orientamento del FEOGA. Va rilevato al riguardo, che dei 408 progetti in complesso presentati ed in ordine ai quali l'organismo comunitario ha concesso il contributo, 67 non risultano essere stati realizzati. Tra le mancate realizzazioni, ben 52 (pari a circa l'80 per cento del totale) riguardano progetti presentati da Amministrazioni italiane (strutture e pro-

che su 1.282 progetti italiani finanziati dal FEOGA (Sez. Orientamento) ne risultavano ultimati al 1° gennaio 1974, n. 228 ed annullati e ritirati ben 96 (su 3.361 progetti finanziati nella CEE i progetti annullati assommano in totale a 124). (Rapporto citato - tabella 8).

(50) La trasmissione dei « dossiers » è disciplinata, per il contenuto dei documenti e per il momento dell'invio, dal Reg. 729/70. L'Amministrazione italiana interessata (v. Relazione citata pag. 22) ha provveduto con un ritardo di circa quattro mesi rispetto al periodo medio di trasmissione da parte degli altri Stati membri.

(51) Alla stessa data il tasso di utilizzazione relativo alle erogazioni in percentuale effettuate a titolo di aiuto alimentare nel quadro della Convenzione è stato pari all'87 per cento per la Repubblica federale tedesca, all'86 per cento per la Francia, al 73 per cento per il Belgio, al 52 per cento per i Paesi Bassi (Terza Relazione sul FEOGA - Bruxelles 13 gennaio 1975).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

getti per la riparazione dei danni provocati dalle inondazioni) (52).

A qualche considerazione critica, si presta altresì il comportamento dell'Amministrazione italiana con riguardo all'obbligo assunto in sede comunitaria di giustificare l'utilizzazione, in favore del miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione dei settori oleario e del tabacco, dei contributi erogati, in via forfettaria, dalla Comunità (rispettivamente 45 e 15 milioni di unità di conto).

In proposito è da rilevare che i Servizi comunitari hanno ritenuta non soddisfacente la documentazione, peraltro trasmessa con notevole ritardo, fornita a giustificazione delle spese sostenute per i settori indicati (53).

Per quanto riguarda poi più specificamente il settore del tabacco, va rilevato come,

(52) *Fonte*: II Relazione finanziaria sul FEOGA presentata l'8 marzo 1974 al Consiglio CEE ed al Parlamento europeo. Non diversamente peraltro si presenta la situazione secondo l'analisi fatta nella III Relazione finanziaria (Atto SEC/74-5246) del 13 gennaio 1975.

Con riferimento specifico alle somme impegnate sul fondo « ad hoc » comunitario per la riparazione dei danni causati in Italia nel 1955 dalle alluvioni, la Commissione di controllo della CEE (Rapporto annuale — ottobre 1974 — pag. 101) osserva che l'Italia ha rinunciato (o per abbandono dei progetti o per riduzione dell'importo di quelli presentati) a valersi di oltre 1,3 miliardi di lire (21 per cento della dotazione).

La migliore utilizzazione delle facilitazioni comunitarie è connessa peraltro anche alla efficacia della funzione di coordinamento e di filtro svolte dalle varie Amministrazioni in ordine, alle richieste avanzate da Enti o privati per l'ottenimento dei contributi comunitari. Va segnalato al riguardo il caso della Federazione italiana consorzi agrari che aveva ottenuto dal FEOGA Sez. Orientamento un contributo per l'esecuzione di un progetto di miglioramento, al quale aveva successivamente e formalmente rinunciato. Realizzato ugualmente l'investimento nel marzo 1974 ha chiesto di nuovo l'erogazione del contributo a suo tempo concesso (1967). Di fronte al diniego da parte dei Servizi comunitari, l'Ente ha presentato ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità per ottenere l'annullamento dell'atto negativo della Commissione (Corte di giustizia CEE, causa 47/74).

(53) Relazione citata, pag. 49 (v. anche Atto Parlamentare 1226/A, Res. XIII, Senato, discussione sul bilancio dello Stato 1974).

da parte italiana, si sia provveduto alla trasmissione dei rendiconti in maniera frammentaria e generica, oltre che con considerevole ritardo; tale comportamento ha indotto la Commissione CEE ad intervenire nei confronti dell'Amministrazione italiana per sollecitare il rispetto degli obblighi regolamentari, con riguardo in particolare alla probatorietà della documentazione giustificativa rimessa. Il Governo italiano nell'assicurare adempimento ha chiesto la proroga al 30 giugno 1975 del termine di trasmissione dei documenti giustificativi, termine che il regolamento comunitario fissava al 31 dicembre 1971 (54).

Uno specifico profilo dell'attività comunitaria nel settore agricolo di particolare interesse per i riflessi nazionali, concerne le conseguenze finanziarie delle operazioni irregolari. È a dire in proposito che il richiamato regolamento CEE n. 729/70 impone agli Stati membri l'obbligo di informare la Commissione su tutti i presunti casi di pratiche fraudolente nonché di adottare le misure necessarie per prevenire, perseguire le irregolarità e recuperare le eventuali somme erogate (55).

Va rilevato al riguardo che l'Amministrazione italiana ha precisato ai Servizi comunitari non essere emerso a tutto il 15 luglio 1973 alcun elemento di irregolarità nel funzionamento in Italia del regime generale (« garanzia » ed « orientamento ») delle operazioni finanziate dal FEOGA (56). Nello stes-

(54) Relazione citata, pag. 49.

(55) Tali disposizioni trovano puntuale conferma nel Reg. 283/72 adottato dal Consiglio CEE il 7 febbraio 1972. Tale regolamento prevede, fra l'altro, la comunicazione ogni trimestre ai servizi comunitari di un elenco delle irregolarità riscontrate in sede di controllo (amministrativo e giudiziario) nonché la periodica informazione sulle procedure in atto per il recupero in sede amministrativa o giudiziaria delle somme indebitamente corrisposte da parte delle Amministrazioni nazionali a causa di irregolarità o negligenze.

(56) Nella richiamata Relazione è peraltro precisato che la Commissione aveva iniziato le procedure previste dall'articolo 169 del Trattato, nei confronti dell'Italia, per inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 5 del regolamento CEE n. 283/72 che disciplina l'invio di informazioni ai Servizi comunitari in merito alla ortodossa applicazione dei regolamenti agricoli.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

so periodo le Amministrazioni degli altri Stati membri, hanno segnalato ai Servizi comunitari n. 42 casi di irregolarità riscontrate per la « Sezione garanzia » (Repubblica federale tedesca 22, Francia 5, Paesi Bassi 15: con un importo complessivo di circa 6,5 miliardi di lire) (57) e un totale di 84 infrazioni (Germania 30, Francia 40, Benelux 14) rilevate per la « Sezione orientamento ».

Sempre con riferimento ai problemi posti dall'applicazione in Italia della regolamentazione comunitaria in materia agricola, e con rinvio a quanto detto nel capitolo V (AIMA) va segnalato che da parte italiana venne richiesto alla CEE (ed accordato con regolamento 2104/73) il trasferimento di circa 200.000 tonnellate di frumento tenero detenuto dagli organismi di intervento tedesco, francese e belga a beneficio dell'organismo di intervento italiano per far fronte ad allegate urgenti necessità di approvvigionamento.

È a dire in proposito che da parte dell'Amministrazione italiana è stato comunicato alle competenti istanze comunitarie, a distanza di circa un anno dal richiesto trasferimento, che del frumento a suo tempo immagazzinato una notevole parte (circa 20.000 tonnellate) aveva subito un netto deterioramento qualitativo e quindi doveva essere esitato a prezzo di foraggio — con conseguente notevole perdita per la cassa comunitaria —. Al riguardo la Commissione CEE ha rilevato la non conformità della proposta al contenuto del regolamento n. 2104/73 d'anziché richiamato invitando per contro l'Amministrazione italiana a procedere alla vendita di tale frumento « mediante gara permanente con riferimento alla destinazione

(57) Da parte della Amministrazione competente della RFT è stato peraltro provveduto al quasi integrale recupero: 8,6 milioni di u.c. su 8,9 milioni. Generalmente le irregolarità e le frodi riguardano la falsa dichiarazione delle quantità esportate o la falsa dichiarazione del Paese di destinazione (v. Relazione della Commissione di controllo, ottobre 1974).

del cereale ad esclusiva alimentazione umana » (58).

Particolare rilievo assume, nel quadro degli interventi comunitari, l'attività del Fondo sociale europeo per i suoi riflessi interni sulla politica dell'occupazione ed a fini di promozione delle Regioni meno favorite del nostro Paese. Indubbio quindi l'interesse ad una sempre maggiore e razionale utilizzazione delle risorse del Fondo, queste peraltro ancora insufficienti a colmare lo squilibrio esistente, a livello di Comunità, tra fondi disponibili e progetti presentati (59).

Quest'ultima considerazione ha indotto la Commissione CEE a richiamare l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di un più puntuale ed accurato esame delle richieste di intervento del Fondo in modo tale da assicurare preliminarmente, una loro migliore selezione (60). E a dire al riguardo che diversamente si presenta la situazione ove si considerino le « azioni » previste dall'articolo 4

(58) *Gazz. Uff. CEE* - NC 28/25 del 6 febbraio 1975. Risposta ad interrogazione scritta degli onorevoli De Koning e Luban in data 25 novembre 1974.

Altra interrogazione (onorevole Fellermaier, in *Gazz. Uff. CEE* NC 90/8 del 29 luglio 1974) ha riguardato una presunta vendita fraudolenta in Italia di latte in polvere già destinato a mangime ed il cui prezzo era stato ribassato in conseguenza di intervento finanziario del FEOGA.

(59) L'esame degli stanziamenti di bilancio del Fondo nel periodo 1972-1975 ne evidenzia la crescita imponente: nel 1974 il Fondo ha potuto disporre di oltre 250 milioni di u.c. (162,5 miliardi di lire) con un incremento di circa il 600 per cento sulla dotazione del 1972. (Per l'anno 1975 circa il 30 per cento di aumento sulla dotazione 1974).

L'evento di maggior interesse nell'anno 1974 riguarda la definitiva approvazione (Decisione del Consiglio CEE giugno 1974) della « riforma » del Fondo sociale.

In base alla nuova disciplina, il Fondo potrà ormai intervenire massicciamente anche in favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari attraverso contributi finanziari da erogare nell'ambito di programmi nazionali « integrati » (dal momento dell'emigrazione sino al ritorno al Paese d'origine).

(60) II Relazione sull'attività del nuovo Fondo sociale Europeo, presentata al Consiglio il 3 luglio 1974.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(settore agricolo e tessile) ovvero all'articolo 5 (Regioni prioritarie ed operazioni di progresso tecnico) — della normativa di base (Decisione del Consiglio CEE del 1° febbraio 1971). Relativamente alle domande di contributo introdotte ai sensi dell'articolo 4 della richiamata Decisione va in effetti sottolineata la scarsa partecipazione dell'Amministrazione italiana nell'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per la riqualificazione della nostra manodopera.

Gli impegni finanziari contratti, al 1° gennaio 1974 a valere sulle disponibilità per « azioni » ex articolo 4, risultavano infatti pari per l'Italia (esercizio 1973) a soli 250 milioni di lire e cioè allo 0,14 per cento del totale, a fronte di impegni pari al 51,24 per cento per la Francia, al 34,16 per cento per la Repubblica federale tedesca, al 6,7 per cento per il Regno Unito, al 2,8 per cento per i Paesi Bassi, al 2,5 per cento per l'Olanda e il Belgio. La limitatissima partecipazione italiana ai vantaggi di natura finanziaria offerti dal Fondo ha indotto tra l'altro la stessa Commissione esecutiva a deplorare la circostanza della mancata presentazione di domande di contributo (in favore di operazioni interessanti l'occupazione agricola) da parte di un Paese al primo posto, in valore assoluto e relativo, per numero di addetti al settore agricolo (61). Nè vale a togliere valore al rilievo mosso, la considerazione che il nostro Paese è risultato (per lo stesso esercizio 1973) tra i maggiori beneficiari (unitamente al Regno Unito ed all'Irlanda) dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 5 della Decisione sopra richiamata (azioni in favore delle Regioni « prioritarie »).

Altro profilo in ordine al quale sembra opportuno richiamare l'attenzione riguarda, nell'ambito delle richieste di contributo avanzate al Fondo dall'Italia il differente esito avuto dalle stesse a seconda della loro provenienza dall'Amministrazione statale ovvero da enti e società private.

(61) Relazione citata, pag. 15. Negli stanziamenti di bilancio, la parte destinata al finanziamento delle operazioni ex articolo 4 ha rappresentato il 17 per cento nel 1972, il 30 per cento nel 1973, il 36 per cento nel 1974 (Rel. cit., pag. 42).

È stato rilevato infatti che nel caso di progetti presentati da Enti o società private il contributo finanziario concesso dai Servizi comunitari ha nella stragrande maggioranza dei casi, coinciso con l'ammontare previsto nel progetto presentato, di cui pertanto può dirsi essere stata riconosciuta validità dell'operazione e congruità della spesa. Al contrario le richieste di finanziamento avanzate dall'Amministrazione statale in relazione a programmi di intervento sono state oggetto di drastiche riduzioni. Così, ad esempio, il contributo finanziario relativo ad un progetto presentato al Fondo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (riqualificazione - periodo luglio 1973-dicembre 1974) è stato ridotto dai 100 milioni di unità di conto a 35 milioni di unità di conto. In occasione dell'esame istruttorio di altro progetto inoltrato dalla stessa Amministrazione (periodo 1972-1976 - misure in favore di handicappati) l'iniziale richiesta contributiva è stata ridimensionata di oltre un terzo: da 1.800 milioni di unità di conto a 604.000 unità di conto (62).

3. — I « comportamenti » contrari alle regole dei Trattati.

Collegato al tema della puntuale osservanza degli obblighi comunitari è il controllo della disciplina della concorrenza sia nel settore agricolo che nel settore industriale — con riferimento agli aiuti pubblici accordati a livello statale, regionale, provinciale, comunale. Come si ebbe a sottolineare nella precedente relazione, va ravvisata l'esigenza, sul piano del coordinamento della finanza pubblica di apprestare, nell'ambito delle Amministrazioni nazionali, concreti strumenti operativi volti ad evitare il possibile cumulo

(62) Relazione citata - Allegato 5 pagg. 4 e 5.

Per il settore privato, pubblico o a partecipazione pubblica (EFIM, ENI, EMS, IRI, Cavi Telefonici del Mezzogiorno, Olivetti, Montedison, ENAO-LI, ecc.) è stata riscontrata al contrario una pressochè totale identità fra contributo richiesto e contributo concesso.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di finanziamenti pubblici agevolati in favore di un medesimo progetto (63).

In questa prospettiva si colloca la decisione assunta a livello di Consiglio, da parte dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri (settembre 1974) di vigilare affinché vengano rigorosamente rispettate le regole del Trattato CEE in materia di aiuti pubblici nel settore agricolo. Nella stessa occasione è stato assunto l'impegno di comunicare ai Servizi comunitari entro il 1° gennaio 1975 un elenco completo di tutti gli aiuti esistenti nel settore.

Di indubbio interesse appare, in tale contesto, la « decisione » emessa dalla Corte di giustizia della CEE in tema di interpretazione degli articoli 92 e seguenti del Trattato di Roma concernenti il regime degli aiuti. Tale Collegio ha infatti affermato (64) che l'efficacia immediata del divieto imposto allo Stato membro interessato, di dare attuazione alle misure di aiuto progettate, investe qualsiasi programma posto in essere senza preventiva notifica alla Commissione e che, in caso di avvenuta notifica, esercita i suoi effetti durante la fase preliminare (istruttoria) e, sino al momento della decisione finale, ove si tratti di procedimento in contraddittorio. La stessa Corte nell'affermare il principio secondo cui la giurisdizione nazionale è vincolata a far rispettare l'efficacia immediata del divieto ha altresì precisato che all'ordinamento giuridico nazionale « spetta stabilire la procedura interna per garantire tale rispetto » (65).

(63) La Camera dei conti dei Paesi Bassi ha richiamato nel Rapporto annuale al Parlamento per l'anno 1973 (pag. 37) l'attenzione delle Amministrazioni nazionali sulla opportunità che il soggetto interessato dichiari formalmente a pena di decadenza del contributo e di ulteriori pesanti sanzioni, di non aver provveduto a richiedere a nessuna altra Amministrazione pubblica (comunitaria, nazionale, regionale, comunale, camerale ecc.) concorso finanziario per la medesima iniziativa (industriale e/o agricola). In caso di eventuale cumulo l'Amministrazione, ultima in ordine temporale di concessione, dovrebbe tempestivamente provvedere al recupero delle somme erogate.

(64) Sentenza dell'11 dicembre 1973, Causa 120/73, pubblicata in « Raccolta della giurisprudenza della Corte ».

(65) Il tema presenta indubbia importanza nello svolgimento dell'attività istituzionale della Corte

Va ricordato al riguardo che numerose sono, al momento, le procedure di infrazione al Trattato avviate nei confronti del Governo italiano. In particolare, la Commissione ha deciso il 21 marzo 1974 di avviare la procedura prevista dall'articolo 93/2 del Trattato nei confronti del provvedimento relativo alla ristrutturazione degli « Istituti di ricerca e sperimentazione per l'industria » in considerazione della particolare forma di finanziamento prevista (imposizione sui prodotti importati e nazionali). In relazione al disegno di legge regionale del Lazio recante misure urgenti in favore dell'allevamento, la Commissione, con riguardo alla previsione, ivi contenuta, di premi per la produzione ed ingrasso di vitelli, ne ha affermato la incompatibilità con il Mercato comune avviando nei confronti del Governo italiano la relativa procedura prevista dal Trattato (66).

Analogamente la Commissione ha agito nei confronti del provvedimento emanato dalla provincia autonoma di Trento e volto alla concessione di agevolazioni di carattere finanziario in favore dell'invecchiamento di vini a denominazione controllata (67).

Sotto altro profilo va ancora segnalato che la Corte di giustizia della Comunità — nella sentenza di condanna emessa nei confronti del Governo italiano in causa promossa dalla Commissione della CEE, ha affermato, con riferimento alla mancata attuazione in Italia dei provvedimenti interni applicativi del Regolamento (CEE) n. 2517/69 (« Premi per

in materia di controllo preventivo. Per l'applicazione legittima delle misure di aiuto pubblico dovrà risultare infatti documentato negli atti sottoposti a controllo l'avvenuto espletamento della procedura di compatibilità comunitaria prevista dagli articoli 92 e ss. del Trattato di Roma.

L'obbligo di astensione imposto allo Stato membro viene meno all'atto della decisione favorevole della Commissione (implicita nel mancato promulgamento di un procedimento contraddittorio).

(66) Gazz. Uff. CEE, n. 81/2 del 3 agosto 1974. La Commissione ha avviato di recente uguale procedura nei confronti degli aiuti previsti (in favore della produzione e dell'ingrasso dei vitelli) a livello regionale e provinciale dalla Lombardia, Veneto, Trentino, Toscana, Puglia, Sicilia, Calabria, Liguria e Campania (Gazz. Uff. CEE, C/1 gennaio 1975).

(67) Gazz. Uff. CEE, n. 54/1 del 10 maggio 1974.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'estirpazione di alberi da frutta») alcuni interessanti principi (68).

Merita particolare menzione, tra questi, il riferimento, che nella predetta sentenza viene operato, alla natura degli obblighi derivanti dalla appartenenza alla CEE: uno Stato membro, vi è affermato, non può invocare norme o prassi amministrative del proprio ordinamento interno per giustificare l'inservanza degli obblighi e dei termini contemplati dai regolamenti comunitari.

A tal fine lo Stato membro deve, se del caso, « modificare l'iter degli stanziamenti in bilancio in modo da evitare ostacoli nel tempestivo adempimento degli obblighi assunti ». D'altro canto — è stato osservato — le Amministrazioni nazionali interessate, i cui rappresentanti sempre partecipano alla predisposizione in ambito comunitario dei regolamenti relativi, sono certamente in grado di predisporre per tempo i provvedimenti occorrenti per far fronte ai prevedibili obblighi finanziari.

In effetti, il comportamento omissivo dell'Amministrazione, nel caso in esame, oltre ad ostacolare il ristabilirsi dell'equilibrio sul mercato comunitario (ristabilimento possibile solo attraverso l'applicazione congiunta in tutta l'area CEE della regolamentazione concordata) ha comportato un aumento degli oneri a carico della Sezione « garanzia » del FEOGA ed un sensibile danno ai produttori italiani interessati (69).

(68) Sentenza dell'8 febbraio 1973 - Causa 30/72 - Raccolta di giurisprudenza della Corte di giustizia - Anno 1973.

(69) Nella specie (premi per l'estirpazione di alberi da frutto) il Ministero dell'agricoltura e foreste aveva impartito ai dipendenti Ispettorati, precise istruzioni per l'accettazione delle domande, per il controllo e per il conferimento dei premi. Le istruzioni peraltro, pur complete e tempestive, non erano esecutive in quanto il « sistema » apprestato a Bruxelles veniva « paralizzato » dalla mancanza del provvedimento normativo di supporto. Tra l'altro, il disegno di legge relativo veniva trasmesso al Parlamento circa due anni dopo l'inizio del finanziamento negli altri Stati membri del nuovo regime (Sentenza dell'8 febbraio 1973, causa 30/72, pag. 166, Raccolta cit.).

Al riguardo la Corte costituzionale (sent. 183/73) si è pronunciata affermando che « qualora un re-

Un cenno va infine fatto, con riferimento alle procedure iniziate nei confronti del Governo italiano, al tema della compatibilità con il Trattato di Roma (art. 37) delle disposizioni relative alla commercializzazione dei tabacchi lavorati da soggetti appartenenti ad altri Paesi della Comunità.

Va segnalato, in proposito, che la Commissione CEE avvalendosi dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia delle Comunità, al contenuto dell'articolo 37 del Trattato, ha, nell'anno decorso, avviato la procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 169, nei confronti del monopolio italiano (70).

golamento (CEE) comportasse per lo Stato la necessità di emanare norme esecutive di organizzazione dirette alla ristrutturazione o nuova costituzione di uffici o servizi amministrativi, ovvero di provvedere a nuove e maggiori spese prive della copertura finanziaria richiesta dall'articolo 81 della Costituzione mediante le opportune variazioni in bilancio, è ovvio che l'adempimento di questi obblighi non potrebbe costituire condizione o motivo di sospensione della applicabilità della normativa comunitaria la quale entra immediatamente in vigore » (Raccolta decisioni della Corte costituzionale, 1974, fasc. I).

La Corte di giustizia in altra occasione (causa 93/71) contro la Repubblica Italiana) ha affermato che le norme di bilancio di uno Stato membro non possono ostare all'efficacia immediata di una disposizione comunitaria, nè, di conseguenza, all'esercizio immediato dei diritti soggettivi che detta disposizione attribuisce ai singoli.

(70) La Corte di giustizia delle Comunità (Causa 82/71) ha affermato che « dall'articolo 37 del Trattato CEE si desume rientrano nel concetto di monopoli (vietati) « le organizzazioni cui lo Stato conferisce una esclusiva di vendita qualora i prodotti in questione formino oggetto di scambi e ne influenzino sensibilmente le relative tradizionali correnti ».

La Commissione ha deciso di sospendere la procedura avviata nei confronti del monopolio italiano dei fiammiferi (modificato con D.M. 25 giugno 1973) con riserva di riaprire il contenzioso ove continuino a permanere (dopo il 31 dicembre 1975) restrizioni concernenti l'importazione ed il commercio di fiammiferi fabbricati in altri Paesi membri della Comunità.

La Commissione ha inoltre avviato la procedura ex articolo 169 del Trattato nei confronti del monopolio italiano del sale industriale, con riferimento alla previsione di un'autorizzazione preventiva richiesta anche per l'importazione dai Paesi membri.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione ha iniziato uguale procedura nei confronti del Governo italiano anche in relazione alla mancata osservanza della direttiva di base (71/305/CEE) in materia di pubblici appalti. In effetti da parte italiana non è stata ancora data applicazione alla direttiva sia per quanto attiene all'obbligo di pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della CEE i bandi di gara, sia per quanto riguarda l'abolizione della procedura della « scheda segreta ».

È da rilevare marginalmente che al 1° gennaio 1974 la Repubblica federale tedesca aveva pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità n. 231 bandi, il Regno Unito 498, il Belgio 89, la Francia 107, l'Olanda 42, la Danimarca 9, l'Irlanda 2, il Lussemburgo uno (71).

Nella seduta del 13 agosto 1974 è stato presentato alla Camera dei deputati (stampato n. 3219) il disegno di legge d'iniziativa governativa contenente « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea » (le predette direttive sui pubblici appalti dovevano entrare in vigore già dall'agosto 1972). È opportuno al riguardo segnalare come già fatto in occasione della precedente relazione, la necessità che la Corte dei conti venga tempestivamente consultata in ordine ai provvedimenti normativi riguardanti la materia *de qua* ed in genere la contabilità pubblica. Deve rilevarsi infatti che il Governo non ha richiesto alla Corte il parere prescritto dal regio decreto-

(71) Nella sentenza 21 giugno 1973 (causa 79/72), la Corte di giustizia ha precisato che nei confronti degli Stati membri destinatari, la direttiva non è meno vincolante delle altre norme di diritto comunitario.

Coerentemente ha ritenuto inadempiente il Governo italiano non essendo stati adottati i necessari provvedimenti entro i termini stabiliti nella direttiva (si trattava, in particolare, della direttiva del Consiglio 66/404 CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

(V. anche *Gazz. Uff. CEE* n. 121/14 dell'11 ottobre 1974: interrogazione dell'onorevole Broetsz e risposta, concernente l'attuazione in Italia delle direttive sui bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici).

legge n. 273 del 1939 e dal regio decreto numero 2440 del 1923 in ordine alle innovazioni da apportare nella richiamata materia.

Del pari l'Amministrazione nazionale (nella specie il Ministero degli affari esteri) pur informando ufficialmente la Corte in ordine allo stato dei lavori comunitari per la creazione di una Corte dei conti europea, non ha ritenuto richiederne preventivamente il parere in ordine ad alcuni rilevanti aspetti relativi al controllo esterno ed al previsto collegamento funzionale con le singole Corti nazionali.

Va ricordato al riguardo che la nuova Istituzione comunitaria avrà il compito di accertare non solo la legalità e regolarità delle entrate e spese dell'intera Comunità, ma anche la rispondenza dell'attività degli organismi comunitari a criteri di « sana gestione finanziaria ». Ai fini di una puntuale esplicazione della sua funzione nell'ordinamento comunitario, essa Istituzione si avvarrà, come accennato, dell'ausilio delle Corti dei conti nazionali, in considerazione sia delle garanzie di indipendenza dall'Esecutivo offerte dalle predette Istituzioni sia in ragione del carattere — esterno — dell'attività di controllo posta in essere. È da sottolineare in merito che sarà possibile anche valutare i comportamenti delle Amministrazioni nazionali attraverso l'esame dei risultati del controllo operato dalla Corte dei conti europea sugli atti « misti » (72) nonchè in base alle relazioni prodotte a seguito di verificazioni effettuate presso le Amministrazioni nazionali interessate (Ministero delle finanze, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

(72) Il 21 gennaio 1974 il Consiglio CEE ha adottato il regolamento (G.U. L. 20 del 24 gennaio 1974) per la determinazione dei poteri e degli obblighi degli agenti della Commissione incaricati di effettuare le verifiche ed i controlli per l'accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie. Tali verifiche che avverranno « in loco » alla presenza dei funzionari delle Amministrazioni nazionali interessate, consentiranno di rendere più efficiente il sistema dei controlli « interni », comunitario e nazionale. Per l'anno 1974 sono state previste tre visite di controllo per ciascun Stato membro.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AIMA, Ente risi, Cassa conguaglio zucchero, ecc.) da funzionari comunitari a ciò facoltizzati (nell'ottica del controllo « interno ») dalla regolamentazione di settore (73).

Sempre più rilevanti ed incisivi, per numero e contenuto sono in effetti gli atti « misti » di derivazione comunitaria, vale a dire gli atti interni emanati in attuazione di una norma giuridica appartenente all'ordinamento CEE, e nel presupposto della contestuale (o precedente) emanazione di altro atto (autorizzativo o concessivo) proveniente da un'Autorità comunitaria.

(73) Sarà sufficiente citare, a titolo esemplificativo, la regolamentazione in tema di concessione di contributi della Comunità e dello Stato membro congiuntamente, in favore di un medesimo progetto; il contributo comunitario (es. Fondo regionale, Fondo sociale, FEOGA sezione orientamento) trova in effetti ragione (e limite) nel « contributo » precedentemente erogato (od autorizzato) in favore dello stesso beneficiario. Analogo discorso può esser fatto in tema di aiuti pubblici con riferimento alla regolamentazione comunitaria che limita al 20 per cento dell'ammontare dell'investimento, per le cosiddette zone centrali della Comunità (ivi compresa l'Italia del Nord e buona parte del Centro-Nord) il massimo aiuto « pubblico » concedibile in favore di un medesimo progetto, indipendentemente cioè dalla circostanza che diverse siano le fonti (nazionali, regionali, comunitarie, ecc.) di finanziamento dell'operazione.

In sostanza attraverso il contatto continuo ed operante con la nuova istituzione della CEE, la Corte dei conti italiana sarà posta in grado di meglio operare nei settori di interesse comunitario attraverso un più valido controllo sull'accertamento e la destinazione dei crescenti mezzi finanziari mobilitati per il perseguimento degli obiettivi stabiliti a livello comunitario. Da ciò deriverà inoltre, per il Parlamento nazionale, la possibilità di una più compiuta informazione sulla effettiva e corretta utilizzazione del « mezzo comunitario » anche in rapporto alla necessità di adeguamento degli strumenti giuridico-contabili e delle strutture amministrative dello Stato alle esigenze di allineamento « gestionale » poste dalle politiche comunitarie di settore. Sarà infine possibile fornire con maggiore tempestività l'ulteriore elemento di conoscenza sulle eventuali inutilizzazioni (o sottoutilizzazioni), sulle deviazioni, sugli sperperi del potenziale finanziario posto a disposizione — in certi casi con criteri di assoluto favore — dalla Comunità a beneficio della nostra economia.

Il Presidente

F.to Giuseppe CATALDI

Il Relatore

F.to Vittorio GUCCIONE